

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 965</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIORDANO, PISONI, BERLOFFA**

*Presentata il 18 ottobre 1972*

### Nuove norme sugli incarichi nelle scuole secondarie degli insegnanti elementari laureati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il marasma e la confusione che regna nella posizione giuridico-amministrativa in cui si trovano gli insegnanti, frantumati in troppe categorie divise da sottili e assurde discriminazioni e gerarchizzazioni, non giova certamente al faticoso cammino per togliere la nostra scuola dalle pesanti condizioni di arretratezza e di approssimazione di cui l'attuale crisi è lo specchio.

Particolarmente ingiusta, oltre che dannosa per la scuola, è la situazione in cui vengono a trovarsi numerosi benemeriti insegnanti di ruolo elementare laureati od abilitati i quali, nell'accedere all'insegnamento nella scuola secondaria, si vedono trattati con una discriminazione peggiorativa rispetto agli altri laureati o abilitati.

La normativa attualmente vigente nei confronti dei maestri laureati (o professori maestri) sembra voler in qualche modo « punire » e mortificare questa categoria di laureati ed abilitati, tanto che spesso sembra una ragione di demerito e di svalutazione l'aver appartenuto al ruolo elementare e l'aver conseguito una preparazione preuniversitaria e universitaria di carattere professionale-pedagogico-didattico.

In mezzo all'imperversare di insegnanti aspecifici che vengono chiamati ad insegnare nelle scuole secondarie, assistiamo a questo assurdo: gli unici docenti che possono vantare una preparazione professionale specifica, in senso pedagogico-didattico, affinata da prove severe come i concorsi magistrali e da anni di esperienza nella scuola primaria e secondaria, vengono in tutti i modi ostacolati e scoraggiati dal prestare stabilmente e dignitosamente la loro opera nella scuola secondaria, benché ne possiedano pienamente i titoli, corrispondenti a quelli degli altri laureati od abilitati.

Così vediamo che, in forza di alcune leggi attuali, gli insegnanti elementari di ruolo, benché in possesso del titolo di laurea o di abilitazione richiesti, possono accedere ad un incarico soltanto fino al completamento di un « numero chiuso » o contingente fisso di posti per ogni provincia (numero già esaurito in quasi tutte le province). Molti ne rimangono così esclusi. Inoltre può verificarsi che dei professori-maestri che già da anni insegnano alle medie, vengano licenziati e rimandati ai ruoli di provenienza (elementari), in quanto non si vuol far valere per essi la non licenziabilità dall'incarico, nei termini previsti per

tutti gli altri laureati. (Si veda l'interpretazione restrittiva del Ministro intorno alla legge 26 giugno 1970, n. 571).

Altro aspetto di questa pesante discriminazione è da vedere nella riduzione del punteggio previsto nelle tabelle relative alle domande di incarico, di sistemazione, di trasferimento per i professori-maestri, rispetto ai criteri di attribuzione del punteggio agli altri laureati (il servizio prestato nella scuola elementare viene valutato in misura notevolmente ridotta). Analogo trattamento danneggia pesantemente i professori maestri al momento del loro passaggio nei ruoli della scuola secondaria: il servizio prestato in scuole elementari (di ruolo) viene valutato o in ragione della metà o alla stregua di « servizio pre-ruolo ».

Altro aspetto lesivo degli interessi e della dignità stessa dei professori maestri: pur possedendo i titoli (laurea o abilitazione), non possono ottenere un incarico di insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, pena

l'annullamento (rinuncia obbligatoria) al ruolo ed al servizio prestato nelle scuole elementari.

Questo trattamento discriminatorio, che non è dato di ritrovare in nessun altro settore della pubblica amministrazione, rende difficile e precaria la posizione dei professori-maestri rispetto agli altri professori, e rischia di privare sempre più la scuola secondaria dell'apporto prezioso di preparazione e di esperienza di questi docenti.

Vale la spesa ricordare qui che la VIII Commissione pubblica istruzione della Camera ha approvato in sede legislativa la proposta di legge n. 832 che prevede la valutazione integrale del servizio di ruolo prestato nella scuola elementare, ai fini dei concorsi a preside. Inoltre, la circolare ministeriale n. 21 del 18 gennaio 1972 numero protocollo 860/2C/4, riconosce la valutazione per intero del servizio prestato nel ruolo inferiore (ruolo C) dagli insegnanti tecnico-pratici passati al ruolo B.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, forniti del prescritto titolo di laurea o di abilitazione, i quali aspirano all'insegnamento nella scuola secondaria di primo o di secondo grado, sono collocati, a domanda da presentarsi al provveditore agli studi a norma delle leggi vigenti in materia per gli abilitati o laureati che aspirano a tali incarichi, nelle corrispondenti graduatorie, senza preclusioni o limitazioni di posti rispetto a tutti gli altri laureati od abilitati, e secondo il normale ordine di graduatoria che ad essi compete in base al punteggio.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, è sostituito dal seguente: « Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, possono essere assegnati dai provveditorali agli studi, con nomina a tempo indeterminato, a cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di primo o di secondo grado, senza che ciò comporti per essi la rinuncia al ruolo di provenienza fino all'immissione nel nuovo ruolo ».

All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, è aggiunto il seguente comma: « La non licenziabilità di cui alla presente legge, si intende estesa e valida per tutti gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato, entro i termini stabiliti, compresi i professori appartenenti al ruolo elementare passati all'insegnamento nella scuola secondaria di primo o di secondo grado ».

ART. 2.

Agli effetti della iscrizione nelle graduatorie per incarichi e supplenze nella scuola secondaria di primo o di secondo grado:

agli effetti del punteggio per la iscrizione nelle graduatorie relative alla « sistemazione » completamento d'orario, e ai trasferimenti;

agli effetti della iscrizione nelle graduatorie per l'immissione nei ruoli ai fini dei concorsi per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria di primo o di secondo grado;

agli effetti della valutazione in ordine alla prosecuzione in carriera, al momento del passaggio nei ruoli della scuola secondaria di primo o di secondo grado;

è riconosciuto per intero, a tutti gli effetti economici e giuridici, il servizio prestato in qualità di insegnante elementare di ruolo, nella scuola primaria o secondaria, senza riduzioni rispetto agli altri laureati o abilitati.

ART. 3.

Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata.